



**Bando per il supporto ai processi di innovazione tecnologica attuati
dalle PMI della provincia di Pisa.
Assegnazione di n. 3 premi all'innovazione**

ART. 1 - FINALITA'

Nello scenario competitivo attuale viene ribadita la necessità per le imprese di attivare processi di innovazione continua, in grado di sostenere nel tempo vantaggi competitivi acquisiti e consolidati. Attraverso i premi all'innovazione la Camera di Commercio intende consolidare un meccanismo continuativo di promozione degli interventi innovativi delle piccole e medie imprese pisane e nel contempo dimostrare alla comunità delle imprese che l'ente camerale può contribuire al sostegno del sistema imprenditoriale anche con il riconoscimento e la divulgazione dei migliori esempi di fare impresa che già operano sul territorio pisano.

ART. 2 – OGGETTO DEI PREMI

La Camera di Commercio di Pisa intende stimolare la propensione delle imprese verso interventi aziendali tecnologicamente innovativi, connessi o meno all'ottenimento o utilizzo dello strumento brevettuale, attraverso l'assegnazione di premi alle imprese che nell'ultimo biennio abbiano apportato alla struttura aziendale una forma di cambiamento determinante per la capacità di acquisire o mantenere una posizione di rilievo sul mercato.

Per tale motivazione i premi, dotati di un alto valore simbolico, consistono in:

- una pergamena e un assegno in denaro del valore di 15.000,00 Euro che saranno assegnati alle tre imprese, di cui almeno una microimpresa, del settore manifatturiero di servizi, che si saranno situate ai primi tre posti della graduatoria stilata dal Comitato Tecnico di Valutazione.

A discrezione del Comitato Tecnico di Valutazione potrà essere conferita una menzione speciale ad imprese non vincitrici del premio. A queste imprese sarà conferita una pergamena dove sarà riportata la motivazione.

Tutte le imprese ammesse all'esame del Comitato Tecnico di Valutazione saranno di diritto associate al "Club delle imprese innovative", costituito in seno alla Camera di Commercio di Pisa.

Ciascuno dei premi è cumulabile con agevolazioni eventualmente già ottenute per l'innovazione per la quale viene inoltrata la domanda di partecipazione.

Ciascuna impresa può candidarsi una sola volta e può ricevere un premio soltanto.

ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI

Possono partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente bando le micro e medie Imprese che esercitano, anche in forma consorziata, attività industriale, artigianale e commerciale di beni e servizi **aventi sede legale o operativa in provincia di Pisa** costituite ed iscritte nel registro delle imprese e/o risultanti in regola con la denuncia di inizio attività REA al **1° gennaio 2009 e che abbiano realizzato negli ultimi due anni interventi aziendali caratterizzati da un forte contenuto innovativo.**

Per forte contenuto innovativo si intendono interventi che:

- ✓ abbiano avuto come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio) e che abbiano determinato il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, e/o dei mercati ad essi associati;
- ✓ siano stati rivolti all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o abbiano introdotto nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (ad esempio attuazione di nuovi metodi di produzione di approvvigionamento e di distribuzione);
- ✓ abbiano sviluppato nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologie avanzate e, più in generale, abbiano introdotto mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di gestione delle risorse umane fortemente improntati alla qualità totale (innovazione di gestione).

Le imprese non in regola col pagamento del diritto annuale e le imprese il cui legale rappresentante risulti coinvolto in procedimenti penali, procedure concorsuali esecutive o protestato, **non** saranno ammesse alla selezione per l'assegnazione dei premi di cui al presente bando.

ART. 4 - DEFINIZIONI NORMATIVE E REGIME DE MINIMIS

I) Microimpresa, piccola e media impresa. Ai sensi del presente bando, per la definizione di *microimpresa, piccola e media impresa* si fa riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003), recepita con D.M. del 18 Aprile 2005, secondo la quale sono considerate microimprese, piccole e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative-annuo (ULA)	Fatturato annuo (*)	oppure	Totale di bilancio annuo (*)
Medie	< 250	< 50 milioni di Euro	<i>oppure</i>	< 43 milioni di Euro
Piccole	< 50	< 10 milioni di Euro	<i>oppure</i>	< 10 milioni di Euro
Micro	< 10	< 2 milioni di Euro	<i>oppure</i>	< 2 milioni di Euro

Da tenere in considerazione per il calcolo dei parametri di cui sopra, il c.d. "Status" dell'impresa: è da stabilire cioè se un'impresa è autonoma, associata o collegata

Per un maggiore dettaglio sul calcolo dei parametri e sulla definizione dello status dell'impresa si veda l'estratto del D.M. del 18 Aprile 2005 riportato nel GLOSSARIO.

II) Regime de minimis. Le agevolazioni concesse dal presente bando sono erogate in conformità al regime comunitario “*de minimis*”, disciplinato dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15.12.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28.12.2006 Serie L 379/5.

La concessione dell'agevolazione è subordinata al rilascio, da parte dei legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità l'importo e la data di concessione degli aiuti pubblici di cui l'impresa rappresentata sia stata beneficiaria, nell'ambito del regime “*de minimis*”.

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'assegnazione dei premi dovranno essere redatte in carta semplice e rigorosamente conformi ai moduli riportati nell'Allegato A al presente Bando (art. 12) e corredate dalla documentazione ivi richiesta.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Ciascuna impresa può inviare una sola domanda.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili ad insindacabile giudizio del C.T.V. di cui al successivo art. 7.

La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità.

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa. Le domande non possono essere consegnate a mano.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria proponente.

Sul fronte della busta andrà tassativamente riportata la dicitura:

“ Bando per l'assegnazione premi all'innovazione”- edizione 2011

La raccomandata dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo:

Az. Spec. Pisa Ambiente Innovazione

Via Benedetto Croce, 62

56125 Pisa

Le domande dovranno **essere inoltrate entro e non oltre 120 giorni** dalla pubblicazione del presente bando all'Albo e sul sito web della Camera di Commercio di Pisa.

ART. 6 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Allo scopo di garantire adeguato supporto all'iniziativa ed in particolare al Comitato Tecnico di Valutazione la Camera di Commercio si avvale della propria azienda speciale "Pisa Ambiente Innovazione" cui è affidato l'incarico di:

- ✓ diffondere e promuovere il bando per l'assegnazione dei premi;
- ✓ supportare le imprese per la partecipazione al bando;
- ✓ effettuare l'istruttoria per l'ammissione delle domande al bando;
- ✓ assolvere alle funzioni di segreteria del Comitato Tecnico di Valutazione;
- ✓ coordinare l'assegnazione e la consegna dei premi.

ART. 7 – COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle domande e della predisposizione della relativa graduatoria è costituito apposito Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) nominato dalla Giunta Camerale e così formato:

- il Presidente della Camera di Commercio di Pisa, che lo presiede;
- n. 3 esperti
- n. 4 rappresentanti delle Associazioni di categoria
- il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pisa o suo delegato
- un rappresentante del Club delle imprese innovative

Le funzioni di Segreteria del Comitato Tecnico di Valutazione saranno svolte dall'Azienda Speciale "Pisa Ambiente Innovazione." di cui all'art. 6.

ART. 8 - CRITERI E METODO DI SELEZIONE

Le domande presentate ai fini della loro ammissibilità saranno preventivamente esaminate dall'azienda speciale cui è affidata la segreteria organizzativa di cui all'art. 6 del presente bando.

Le domande ammesse saranno esaminate dal Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) di cui al precedente art. 7, entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

Il giudizio finale sulle domande ammesse, da ascrivere all'autonomia tecnica del Comitato Tecnico di Valutazione, sarà effettuato dal Comitato medesimo sotto la sua propria responsabilità ed a suo proprio insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti elementi o criteri **ai quali sarà assegnato un punteggio variabile da 0 a 40:**

Criteria tecnico-scientifici
<ol style="list-style-type: none">1. Innovatività del prodotto e/o del processo e/o dei servizi, finalità o qualità dell'innovazione2. Impatto dell'innovazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali3. Numero di brevetti negli ultimi due anni (nazionali per invenzioni industriali, modelli di utilità, registrazione per disegni modelli, europei per brevetti europei, disegno modello comunitario, brevetti internazionali)4. Capitale tecnologico posseduto dall'impresa5. Capitale umano dell'impresa (ricercatori e tecnici)
Criteria economico finanziari
<ol style="list-style-type: none">1. Aumento del grado di penetrazione nei mercati internazionali fatturato export su fatturato complessivo negli ultimi tre anni

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Aumento delle quote di mercato (fatturato relativo a nuovi prodotti/totale fatturato negli ultimi due anni)3. Andamento del fatturato negli ultimi due anni4. Investimento medio in ricerca e sviluppo negli ultimi due anni5. Spesa media negli ultimi tre anni in formazione del personale |
|--|

Verrà inoltre applicato un criterio di priorità, che consiste nell'assegnazione di 20 punti addizionali, con riferimento a ciascuno dei seguenti casi:

- Interventi realizzati su progetti nati da spin-off universitari o da spin-off da grandi imprese (da 0 a 10 punti);
- Interventi realizzati in collaborazione con Università e/o con il mondo della ricerca pubblica o privata, operanti sul territorio provinciale (da 0 a 10 punti);

In caso di parità di punteggio in graduatoria, sarà data priorità alle imprese aventi data di iscrizione in Camera di Commercio meno recente.

Il Comitato Tecnico di Valutazione potrà, nel caso ritenesse necessario assumere ulteriori elementi istruttori, richiedere un colloquio con i rappresentanti delle imprese candidate al premio od effettuare sopralluoghi presso le imprese medesime.

Il Comitato Tecnico di Valutazione, a conclusione della fase istruttoria, curerà la predisposizione della graduatoria che, accompagnata dalla proposta, sarà trasmessa attraverso la segreteria organizzativa, alla Giunta Camerale per le definitive determinazioni.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI PREMI

La comunicazione dell'assegnazione dei premi avverrà attraverso lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 180 giorni dall'ultimo termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

La consegna dei premi avverrà, entro 60 giorni dalla data della comunicazione dianzi citata in forma solenne presso la sede della Camera di Commercio I.A.A.

ART. 10 - COMUNICAZIONE

Allo scopo di garantire un'adeguata informazione e comunicazione dell'assegnazione dei premi il responsabile della Comunicazione della Camera di Commercio I.A.A. di Pisa in collaborazione con il Direttore dell'azienda speciale Pisa Ambiente Innovazione cui è affidata la segreteria organizzativa dei Premi provvederanno a definire il piano di comunicazione del bando e delle iniziative ad esso correlate.

ART. 11 - ALLEGATI

La seguente documentazione, allegata al bando, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- a) domanda di ammissione al bando;
- b) modulo descrizione dell'innovazione realizzata;
- c) scheda descrittiva dell'impresa.

GLOSSARIO

CLUB IMPRESE INNOVATIVE: costituito a seguito dell'esperienza delle imprese beneficiarie del Fondo Rotativo per l'innovazione (messo a disposizione della Camera di Commercio di Pisa) con la collaborazione dell'azienda speciale ASSEFI con l'obiettivo di offrire alle imprese che vi aderiscono dei servizi quali:

- ✓ PATNEWS erogato tramite la piattaforma telematica www.innovazione.unioncamere.it per un aggiornamento periodico sullo stato dell'arte brevettale di determinate tecnologie;
- ✓ monitoraggio personalizzato sull'attività brevettale;
- ✓ informazioni sullo stato legale di brevetti e marchi;
- ✓ ricerca di opportunità di cooperazione per il trasferimento tecnologico;
- ✓ partecipazione a cicli di seminari aventi ad oggetto tematiche legate all'innovazione ed all'internazionalizzazione (finanza innovativa, tutela della proprietà industriale, strategie di marketing sui mercati internazionali);
- ✓ servizi informativi e di supporto per l'accesso a fonti di finanziamento nazionali ed europee in materia di innovazione;
- ✓ check-up aziendali per l'analisi dei punti di forza e di debolezza della struttura aziendale;
- ✓ partecipazione a workshop in Italia ed all'estero a tariffa agevolata;
- ✓ assistenza nella contrattazione internazionale a tariffa agevolata;

L'adesione è gratuita.

DE MINIMIS: il premio è concesso in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti CE 1998/20061 (GUCE L. 379 del 28.12.2006) e CE 1535/2007 (GUCE L. 337/35 del 21.12.2007).

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1998/2006, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1535/2007, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i € 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "de minimis" indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento 1998/2006:

- a) gli aiuti a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/200 del Consiglio (GU L. 17 del 21.1.2000, pag. 22);

- b) gli aiuti a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato;
- c) gli aiuti a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 del trattato, nei casi seguenti:
 - I. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - II. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) gli aiuti a imprese in difficoltà.

MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE: la definizione adottata è quella della Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003, recepita con D.M. del 18 Aprile 2005, di cui si riporta un breve estratto:

Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del

paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (“business angels”) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1250000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso

persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4 - Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima.

L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).

Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

INNOVAZIONE: L'innovazione è una forma di cambiamento che nelle aziende produce miglioramenti produttivi, ottimizzazione di costi, di fatturato e di performance. L'innovazione si può quindi definire come il produrre, assimilare e sfruttare con successo le novità nei settori economico, tecnologico e sociale e più specificatamente il rinnovo e l'ampliamento della gamma di prodotti e dei servizi, nonché dei mercati ad esso associati; l'attuazione di nuovi metodi di produzione, di approvvigionamento e di distribuzione, l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro delle qualifiche dei lavoratori. L'innovazione deve sviluppare competitività cioè deve aumentare la capacità di competere sui mercati e deve essere supportata dalle persone e da un consistente spirito imprenditoriale.